



COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

ANNO 2016
N. 13 del Registro Delibere

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): modifica e integrazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

L'anno 2016 il giorno 14 del mese di Aprile alle ore 20:30 nella Sala Comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo Ordine del Giorno notificato ai singoli Consiglieri in tempo utile, si è riunito il Consiglio Comunale.

Seduta pubblica ordinaria di 1^ convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Bordin Mauro	Sindaco	Presente
Romano Manuela	Consigliere	Presente
Zoroddu Simone Francesco	Consigliere	Presente
D'Altiglia Franco	Consigliere	Presente
Pizzali Marina	Consigliere	Presente
Caoduro Michele	Consigliere	Presente
Zago Benito	Consigliere	Assente
Pitton Antonia	Consigliere	Presente
Bini Luciana	Consigliere	Presente
Tollon Mauro	Consigliere	Presente
Sumin Gianni	Consigliere	Presente
Riva Marco	Consigliere	Presente
Buratto Gabriele	Consigliere	Presente
Tisiot Giovanni	Consigliere	Presente
Miotto Valentina	Consigliere	Presente
Domenighini Vigilio	Consigliere	Presente
Bidoggia Ferruccio	Consigliere	Presente

Partecipa il Segretario Comunale: **dott.ssa Luisa Cantarutti**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il **dott. Mauro Bordin**, nella sua qualità di **Sindaco**, ed espone gli oggetti iscritti all'Ordine del Giorno.

Su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente **deliberazione**:

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): modifica e integrazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

IL CONSIGLIO COMUNALE

ASCOLTATO il relatore che espone la proposta di seguito riportata:

DATO ATTO che:

- con la legge 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Contestualmente, il comma 704 della citata Legge di stabilità ha abrogato l'art. 14 del Decreto Legge del 6 dicembre 2011, n. 201 che aveva istituito la TARES nel 2013;
- la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691. Sempre per quanto attiene la TARI, il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. La nuova tassa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;
- le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Secondo tali criteri, gli introiti della tassa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

RICHIAMATO l'art. 14, comma 9 e comma 11, del citato D.L. n. 201/2011, in base ai quali la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 ed inoltre la tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di gestione;

RICHIAMATO l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 27/04/1999, n. 158 il quale dispone che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

RICHIAMATO l'art. 8 del citato D.P.R. 27/04/1999, n. 158, a mente del quale, i comuni, ai fini della determinazione della tariffa approvano il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, che individua gli elementi sulla base dei quali viene determinata la tariffa nella parte fissa e nella parte variabile;

DATO ATTO che è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, commisurata alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del solo tributo;

CONSIDERATO il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e la relativa relazione, predisposti dalla Net SpA, gestore del servizio, inviata in data 09.03.2016, Prot. n. 2502/2016;

VISTO l'art. 14, comma 31 della legge regionale n. 27/2012, il quale prevede che gli Enti Locali del Friuli Venezia Giulia adottino i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prima dell'adozione del bilancio; tali provvedimenti hanno effetto dall'esercizio successivo, se deliberati dopo l'approvazione del bilancio oppure se deliberati prima dell'approvazione del bilancio ma oltre il termine fissato dalle norme regionali per l'approvazione del bilancio;

VISTI:

- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio di previsione;
- che l'articolo 38 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanzia locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) precisa che i comuni e le province adottino i documenti contabili fondamentali entro i termini previsti dalla normativa statale, salvo diversa previsione della legge regionale;

RICHIAMATO:

- l'articolo 6, comma 3 della legge regionale collegata alla manovra di bilancio 2016-2018, il quale non fissa direttamente una specifica tempistica per l'anno 2016 e comporta, quindi, l'applicazione della tempistica definita a livello statale;
- il D.M. 28.10.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato prorogato al 31 marzo 2016;
- il D.M. 01.03.2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 07 marzo 2016, n. 55, ai sensi del quale il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016, da parte dei Comuni, è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2016;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria del Responsabile della gestione del tributo e del Responsabile del Servizio Finanziario;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, con riferimento all'art. 22 del vigente Regolamento TARI (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 11/08/2014) avente ad oggetto "Riduzioni per le utenze domestiche", di specificare che la riduzione del 20% viene applicata alla quota variabile della tariffa in quanto con l'avvio del compostaggio dei propri scarti organici si determina un contenimento della tariffa che riflette sulla parte variabile della stessa, restando comunque inalterate le quote fisse della tariffa che non sono direttamente correlate alla produzione dei rifiuti;

CONSIDERATO quindi necessario apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI) – e specificatamente all'art. 22 co. 2, apportando le sottocitate integrazioni, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto:

Art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche"

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%.

Nuova formulazione

Art. 22 "Riduzioni per le utenze domestiche"

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile.

VISTO l'allegato parere tecnico reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

UDITI gli interventi riportati nei punti salienti, considerato che il testo integrale degli stessi risulta nella registrazione depositata agli atti del Comune;

I CONSIGLIERI TOLLON Mauro e BINI Luciana chiedono a cosa sia dovuta questa modifica di cui si è già parlato in precedenza in consiglio comunale e quali problemi comporti per gli utenti che lo detengono;

SINDACO: Si tratta di una specificazione di ciò che già avviene. Chiarisce non è un problema per coloro che detengono il composte; la conseguenza per gli altri utenti è però che, a fronte di tale riduzione, l'importo non versato ricade su tutti i contribuenti che devono coprirlo;

CONSIGLIERE TOLLON Mauro: chiede se resta invariato il gettito del PEF.

CONSIGLIERE ROMANO Manuela: bisognerebbe incentivare l'uso del composte.

CONSIGLIERE BINI Luciana: chiede se si può sensibilizzare NET rispetto altre modalità di raccolta (porta a porta, ecc).

ASSESSORE D'ALTILIA Franco: il porta a porta avrebbe un costo superiore; perché implica più giri di svuotamento.

CONSIGLIERE TOLLON Mauro: osserva che l'aumento della percentuale di riciclata, produce un aumento del costo del servizio.

SINDACO: nella relazione di fine mandato dato si evidenzia che c'è stato un'innalzamento dal 44 al 67% per la raccolta differenziata. Precisa che il gettito del Pef resta inalterato.

CONSIGLIERE MIOTTO Valentina. Non sono d'accordo con la raccolta porta a porta.

CONSIGLIERE DOMENIGHINI Vigilio: Non sono d'accordo con la porta a porta.

CONSIGLIERE BINI Luciana: il centro di raccolta: chiede se è possibile effettuare della aperture più ampie. In alternativa, chiede di sostituire un'apertura mattutina con il pomeriggio.

ASSESSORE D'ALTILIA Franco: Il problema è sempre il costo per l'apertura ulteriore; si può provare a spostare nel pomeriggio.

FAVOREVOLI N. 10, CONTRARI N. 0; ASTENUTI N. 6 (TOLLON Mauro, BINI Luciana, BIDOGGIA Ferruccio, SUMIN Gianni, ROMANO Manuela, DOMENIGHINI Vigilio);

DELIBERA

per le considerazioni esposte in premessa, quanto segue:

1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2) di approvare le modifiche e integrazioni, di seguito riportate, al Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) – Tassa sui rifiuti (TARI) – TARI (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 21 del 11/08/2014), relative all'art. 22, avente ad oggetto “Riduzioni per le utenze domestiche”, meglio specificando che la riduzione del 20% viene applicata alla quota variabile della tariffa in quanto con l'avvio del compostaggio dei propri scarti organici si determina un contenimento della tariffa, che riflette sulla parte variabile della stessa, restando comunque inalterate le quote fisse della tariffa che non sono direttamente correlate alla produzione dei rifiuti;

Art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche”

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%.

Nuova formulazione

Art. 22 “Riduzioni per le utenze domestiche”

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20% della quota variabile.

3) di dare atto che le modifiche e integrazioni riportate al punto 2) formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di dare atto che la modifica del regolamento, approvato con il presente atto deliberativo, ha effetto dal 1° gennaio 2016 ;

5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) di dare atto, ai sensi del combinato disposto dall'art.147-bis del D.Lgs. n.267/2000 così come modificato dalla Legge n. 213/2012 e dall'art.6 comma 3 del Regolamento Comunale sui Controlli Interni, che il presente provvedimento rispetta i requisiti di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e che sussistono tutti i presupposti di regolarità tecnica;

7) di provvedere all'adempimento di tutti gli obblighi di pubblicità, trasparenza discendenti dal presente atto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

di dichiarare, ai sensi della L.R. 21/2003, il presente atto immediatamente esecutivo, attesa l'urgenza di provvedere.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 15/2016.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): modifica e integrazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

PARERE TECNICO (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Palazzolo dello Stella, 08 aprile 2016

Il Responsabile
F.to Piervittoria Napolitano

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA
PROVINCIA DI UDINE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE NUMERO: 15/2016.

PROPONENTE: SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO: Imposta Unica Comunale (IUC): modifica e integrazione del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI).

PARERE CONTABILE (art. 49 c. 1 del D.Lgs. 267/2000)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Palazzolo dello Stella, 08 aprile 2016

Il Responsabile del
Servizio Gestione Economico-Finanziaria
F.to Piervittoria Napolitano

Art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 (Pareri dei responsabili dei servizi).

c.1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Dott. Mauro Bordin

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Simone Francesco Zoroddu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Luisa Cantarutti

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto dichiara che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi: dal 19/04/2016 al 04/05/2016.

Palazzolo dello Stella, 19/04/2016

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Guido Giovanni Rossi

ESECUTIVITÀ E COMUNICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione diventa esecutiva dalla sua data.

IL RESPONSABILE INCARICATO
F.to Guido Giovanni Rossi

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Palazzolo dello Stella, 19/04/2016

IL RESPONSABILE INCARICATO
Piervittoria Napolitano